

RESOCONTO STENOGRAFICO

468.

SEDUTA DI VENERDI' 26 FEBBRAIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

INDICE

PAG.	PAG.
Missioni	41489
Disegno di legge: (Trasmissione dal Senato)	41490
Disegno di legge di conversione: (Annunzio di trasmissione dal Senato e assegnazione a commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	41489
Disegno di legge (Discussione): S. 1710 — Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto- legge 28 luglio 1981, n. 397, conver-	tito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concer- nente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale col- pite da eventi sismici. Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni ri- guardanti le zone terremotate della Valle del Belice (<i>Approvato dal Se- nato</i>) (3160). PRESIDENTE 41491, 41492, 41493, 41495, 41496 CASALINUOVO MARIO BRUZIO, <i>Sottosegre- tario di Stato per i lavori pubblici</i> 41492, 41496 CUSUMANO VITO (PSI), <i>Relatore</i> 41491, 41496 MACALUSO ANTONINO (MSI-DN) 41495 PERNICE GIUSEPPE (PCI) 41493

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

PAG.	PAG.
Disegno di legge (Discussione):	Proposta di legge costituzionale:
S. 1273 — Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla Convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmato a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 19 giugno 1974 (<i>Approvato dal Senato</i>) (2746).	(Annunzio) 41489
PRESIDENTE 41497, 41498	Interrogazioni (Annunzio) 41500
COSSIGA FRANCESCO (DC), <i>Relatore</i> . . . 41497	Commissione permanente:
COSTA RAFFAELE, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 41498	(Richiesta di esprimere il parere su un disegno di legge) 41491
Proposte di legge (Annunzio) 41489	Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 (Sostituzione di un deputato componente) 41491
(Approvazione in Commissione) . . . 41499	Consigli regionali:
(Ritiro) 41490	(Trasmissione di documenti) 41490
	Documenti ministeriali :
	(Trasmissione) 41490, 41500
	Presidente del Consiglio dei ministri:
	(Trasmissione) 41499
	Ordine del giorno della prossima seduta 41500
	Errata corrige 41500

La seduta comincia alle 9,30.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Scovacricchi è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio della trasmissione di un disegno di legge di conversione dal Senato e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, con lettera in data 25 febbraio 1982, il seguente disegno di legge approvato da quel consesso:

S. 1686. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio della attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata» (3202).

A norma del primo comma dell'articolo

96-bis del regolamento, comunico che il suddetto disegno di legge è già stato deferito, in pari data, alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede referente, con il parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della XI, della XIII e della XIV Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 96-bis.

La Commissione Affari costituzionali è convocata, come è noto, per le ore 12 di oggi.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. In data 25 febbraio 1982 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

SPAGNOLI ed altri: «Modifica dell'articolo 68 della costituzione» (3203).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 25 febbraio 1982 sono state presentate alla Presidenza

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

le seguenti proposte di legge dai deputati:

MORA ed altri: «Obbligo dell'uso dei caschi protettivi per gli utenti dei motocicli» (3204);

ALIVERTI ed altri: «Modifica dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 373. Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici» (3205);

GIOVAGNOLI SPOSETTI ed altri: «Norme quadro in materia di assistenza al parto ed al bambino spedalizzato» (3206);

ACCAME: «Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di luadri degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia» (3207);

AMARANTE ed altri: «Proroga del termine di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge con modifiche dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, concernente la sospensione della esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili urbani adibiti ad uso abitativo situati nelle zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980» (3208).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. In data 25 febbraio 1982 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

S. 1601. — «Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità

economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980» (3209).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, il deputato MASTELLA, anche a nome degli altri firmatari, ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

«Norme per la concessione di una indennità temporanea a carico dei segretari comunali che prestano servizio nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980» (2563).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

PRESIDENTE. Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 18 febbraio 1982, ha trasmesso i volumi contenenti l'indagine sullo stato dell'amministrazione statale, svolta dal Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ) per incarico del Consiglio dei ministri.

Questi volumi saranno trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione di documenti da consigli regionali.

PRESIDENTE. Nel mese di gennaio sono stati trasmessi mozioni, ordini del giorno e risoluzioni dai consigli regionali dell'Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia Giulia, della Lombardia, del Piemonte e della Toscana.

Questi documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione dei deputati presso il Servizio Commissioni bicamerali e affari regionali.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P-2

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 il deputato Antonio Bellocchio in sostituzione del deputato Leo Canullo.

Richiesta da parte di una Commissione di esprimere il parere su un disegno di legge.

La IX Commissione permanente (Lavori pubblici) ha richiesto di poter esprimere il proprio parere sul disegno di legge: «Riforma degli incentivi nel sistema del credito agevolato» (3084) attualmente assegnato in sede legislativa, alle Commissioni riunite VI (Finanze e tesoro) e XII (Industria).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, ritengo di poter accogliere la richiesta.

Discussione del disegno di legge: S. 1710 — Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici. Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni riguardanti le zone terremotate della Valle del Belice (approvato dal Senato) (3160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: S. 1710 — Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del de-

creto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici. Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni riguardanti le zone terremotate della Valle del Belice.

Ricordo che su questo decreto, presentato alla Camera dei deputati il 4 gennaio 1982 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica il 15 gennaio 1982, la Commissione affari costituzionali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, si è espressa nel senso della sussistenza dei requisiti previsti dall'articoli 77 della Costituzione, nella seduta del 7 gennaio 1982.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che in una precedente seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente all'assemblea.

L'onorevole Cusumano ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VITO CUSUMANO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento in esame approvato con modificazioni dal Senato converte in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, che prorogava i termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto n. 397 del 1981 poi convertito con modificazioni nella legge n. 536 del 1981, concernente intervento in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici. Esso reca altresì modificazioni ed integrazioni alle disposizioni riguardanti le zone terremotate della Valle del Belice.

Con il decreto-legge prima ricordato sono state emanate provvidenze in favore dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala colpiti nel giugno del 1981 da eventi sismici.

Con l'articolo 1 del citato provvedimento è prevista l'assegnazione di un contributo ai proprietari che intendono ricostruire l'unità immobiliare e rurale distrutta o danneggiata per effetto del terremoto. Con il secondo comma dello

stesso articolo è stato stabilito che gli aventi diritto al contributo possono rinunciare optando per l'assegnazione gratuita di un alloggio costruito dai comuni realizzando un apposito programma. Detta opzione deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso; termine che nella realtà si è dimostrato molto esiguo.

Con l'articolo 1 del decreto in esame il termine di 90 giorni, già scaduto il 28 ottobre 1981, viene prorogato al 31 marzo 1982. Alla stessa data e per i medesimi motivi, con l'articolo 2, si proroga il termine per la presentazione delle domande dei contribuiti.

Nello stesso provvedimento sono inserite modificazioni ed integrazioni riguardanti i comuni colpiti dal sisma del gennaio 1968 della fascia della Valle del Belice.

Con l'articolo 2 si intende dare una interpretazione autentica dell'articolo 15 del decreto-legge n. 397 del 1981, convertito nella legge 536 del 1981, concernente compensi d'uso e rimborsi per forniture di acqua, energia elettrica ed altri servizi nelle baraccopoli.

L'articolo 3 modifica la normativa vigente per addebitare alle intendenze di finanza i pagamenti in favore dell'ENEL per l'illuminazione pubblica nella baraccopoli, attualmente a carico dei comuni, che fino al 31 dicembre 1980 si avvalevano dei fondi a tal fine amministrati dal Ministero dell'interno.

L'articolo 4 è invece aggiuntivo e intende impedire che l'attuali disposizioni legislative penalizzano i comuni terremotati e procurino ritardi nel risanamento di edifici la cui pericolosità compromette la pubblica incolumità. Si tratta di comuni a trasferimento parziale, e quindi con problemi di risanamento e di recupero. Con l'articolo 4 si rinuncia al piano di recupero previsto dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ma si fa riferimento allo strumento urbanistico già esecutivo.

Concludo, signor Presidente, invitando la Camera ad approvare il provvedimento così come pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

MARIO BRUZIO CASALINUOVO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, mi riporto integralmente alla relazione puntuale dell'onorevole Cusumano, dicendo che il decreto legge di cui si chiede la conversione è derivato dalla necessità di una riapertura del termine previsto dal decreto-legge n. 397 del 1981, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 536, in cui all'articolo 1 si prevedeva l'assegnazione di un contributo ai proprietari che intendono ripristinare le unità immobiliari e abitative distrutte. Al secondo comma dello stesso articolo era stabilito che gli aventi diritto ai contributi avrebbero potuto rinunciare, a condizione che la dichiarazione di rinuncia venisse espressa entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 397, per optare per l'assegnazione gratuita di un alloggio.

Com'è noto, sono sorte difficoltà di interpretazione di questa particolare disposizione legislativa, con riferimento al *dies a quo* relativo alla decorrenza del termine dei 90 giorni, e di qui la necessità del decreto-legge per una migliore puntualizzazione di quella disposizione. D'altra parte, si era constatato che il termine dei 90 giorni era troppo ristretto e si era riscontrata la necessità della riapertura di tale termine. Con il decreto-legge in esame, pertanto, è stato riaperto il termine e prorogato al 31 marzo 1982.

Al Senato, al testo originario del decreto-legge sono state aggiunte alcune disposizioni relative a talune modificazioni della vecchia legislazione sul Belice, per renderla più adeguata alle esigenze che mano a mano si sono venute manifestando. Le norme sono state accettate dal Governo, che in questa sede, proponendo l'approvazione del decreto-legge, continua ad affermare il suo consenso sulle norme che sono introdotte dopo i primi due articoli del decreto originario durante il dibattito nell'altro ramo del Parlamento.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

Pertanto, anch'io mi permetto di raccomandare alla Camera l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pernice. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PERNICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, ad appena cinque mesi dall'approvazione della legge 26 settembre 1981, n. 536, con la quale si convertiva in legge il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, recante interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici nel giugno del 1981, il Parlamento è chiamato nuovamente a discutere la conversione di un decreto-legge emanato dal Governo per prorogare alcuni termini previsti della legge stessa, e che nella pratica si sono rivelati inadeguati.

Si tratta, in particolare, come hanno detto il relatore e il rappresentante del Governo, dell'articolo 4, relativo al termine ultimo di presentazione delle domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione delle case danneggiate; e dell'articolo 1, secondo comma, relativo al termine ultimo della dichiarazione di rinuncia al contributo e dell'opzione per l'assegnazione gratuita di un alloggio. I due termini vengono giustamente unificati e prorogati al 31 marzo 1982.

In sede di conversione del decreto-legge, il Senato ha poi introdotto alcuni emendamenti relativi all'interpretazione autentica e alla modifica di alcuni articoli della legge n. 536 del 1981, articoli che riguardano la ricostruzione nella Valle del Belice colpita dal terremoto del gennaio 1968. Interpretazione autentica che si rende necessaria per evitare che ancora una volta la burocrazia frapponga cavillose interpretazioni giuridiche alla volontà espressa dal legislatore; modifiche necessarie per sbloccare situazioni di stasi nella ricostruzione.

Noi comunisti avremmo preferito che in sede di predisposizione del decreto-

legge o anche nel corso dell'esame in Commissione al Senato del disegno di legge di conversione si fosse proceduto all'audizione degli amministratori dei comuni interessati, per avere un quadro chiaro dei motivi del ritardo nell'attuazione della legge n. 536 in questi comuni, ritardo denunciato proprio in questi giorni in Parlamento da una serie di interrogazioni; e per permettere di superare — qualora esistano — obiettive difficoltà di interpretazione della legge che ne ostacolano la piena attuazione.

Questo non si è fatto, con il risultato che ci troviamo oggi nell'impossibilità di presentare emendamenti, dati i tempi strettissimi con cui operiamo e per evitare che il decreto decada, con gli inevitabili danni che ne deriverebbero alla popolazione interessata per l'impossibilità di presentare i progetti di riparazione o ricostruzione ancora giacenti negli uffici tecnici.

Eppure, quella di oggi dovrebbe essere l'occasione per fare il punto della situazione della ricostruzione a Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala a circa otto mesi dal terremoto; per una attenta verifica dello stato di attuazione della legge n. 536.

Alla data del 31 gennaio, risultavano presentati al comune di Mazara del Vallo circa 1.200 progetti di riparazione e ricostruzione; a Petrosino circa 1.170 progetti. Le due commissioni tecniche operanti a Mazara del Vallo ne avevano approvati alla stessa data solo un centinaio e a Petrosino una decina. Alla stessa data non era stato ancora emesso alcun decreto di erogazione del contributo per la riparazione o la ricostruzione, né a Mazara né a Petrosino. La giustificazione addotta dagli amministratori dei comuni riguarda il ritardo con cui è stata accreditata la somma relativa al bilancio 1981. Ma purtroppo l'amara verità è che fino ad oggi, a otto mesi dal terremoto, nessuna opera di riparazione o ricostruzione con i fondi dello Stato è stata avviata nei due comuni.

Le case danneggiate dal terremoto di giugno stanno cadendo a pezzi sotto le

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

prime piogge, che finalmente stanno arrivando in questi giorni in queste zone della Sicilia occidentale. Alcune famiglie continuano a vivere nelle tende o nelle poche *roulottes* assegnate, in attesa che finalmente venga erogato il contributo per la riparazione o ricostruzione delle loro case che permetta loro di rientrare in una vera casa. Altre famiglie sono invece dovute rientrare comunque nelle loro case danneggiate, non trovando altra idonea sistemazione o per evitare ulteriori disagi ai bambini e agli anziani.

Ebbene, per questo motivo un centinaio di persone sono state denunciate per violazione dell'ordinanza di sgombero emessa dal sindaco e dovranno risponderne all'autorità giudiziaria. La responsabilità di tale situazione ricade indubbiamente sugli amministratori locali, che fino ad oggi non sono stati in grado di dare completa attuazione alla legge n. 536, nella parte applicabile. Perché infatti non vengono ancora emessi i decreti di concessione del contributo per la riparazione o ricostruzione, nonostante risultino già approvati dalle commissioni tecniche centinaia di progetti e depositate nelle banche locali le somme accreditate dallo Stato? Perché non viene rispettato il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge entro il quale dovrebbe essere esaminato il progetto presentato dal cittadino danneggiato? Perché non è stato fino ad oggi applicato dai comuni interessati l'articolo 8 della legge, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con tecnici qualificati per potenziare gli uffici tecnici dei comuni stessi? Perché non sono state ancora ultimate le procedure per l'appalto dell'intervento straordinario di edilizia abitativa?

Sono domande che attendono urgenti risposte.

Nei comuni interessati, inoltre, non risulta applicato l'articolo 6 della legge n. 536, che permette l'erogazione di un incentivo mensile di lire 200 mila alle famiglie disagiate in possesso di determinati requisiti di reddito. Tale contributo, che doveva essere erogato fino al 31 dicembre 1981, avrebbe permesso a molte famiglie

di superare lo stato di grave necessità, in cui si sono venute a trovare all'indomani del terremoto. Ma anche qui vengono addotti i motivi di interpretazione della legge stessa, che forse sarebbe stato opportuno superare con un'apposita norma interpretativa; mi riferisco, in particolare, alla questione se l'utilizzo di una tenda debba essere considerato «altra forma di assistenza» o meno: tale questione non è stata pienamente chiarita dalla Presidenza del Consiglio, che era stata interessata con un apposito quesito.

Ancora più grave appare la situazione relativa all'applicazione dell'articolo 14 della legge, concernente i giovani che hanno optato per il servizio civile alle dipendenze del comune di residenza, in alternativa al servizio civile alle dipendenze del comune di residenza, in alternativa al servizio militare. Questi giovani, messi a disposizione dei comuni recentemente dal Ministero della difesa, vengono utilizzati senza un serio e razionale piano di potenziamento dei servizi comunali. Si è arrivati all'assurdo che non si è ancora chiarito l'esatto *status* giuridico di questi giovani e, quindi, i loro diritti ed i loro doveri. Inoltre a questi giovani, che sono tenuti ad osservare l'orario di lavoro degli addetti comunali, non è garantita alcuna forma di salario e, addirittura, di assistenza sanitaria. Sarebbe stato perciò opportuno che da parte del Governo venisse emessa una idonea circolare esplicativa dei compiti, dello *status* giuridico e della normativa da adottare da parte del comune per la piena utilizzazione di questo personale.

Sono tutte questioni aperte che dovrebbero trovare immediata risposta da parte del Governo, per garantire uno sblocco reale all'attuale situazione.

Troppo vicina, non solo geograficamente, è l'amara esperienza del Belice, che dopo 14 anni non ha visto ancora completata la ricostruzione, per non ricordarci il danno che può comportare una legislazione inadeguata o farragিনosa, o l'assenza di precise norme interpretative. Ne sa qualcosa l'onorevole Casalinuovo, che proprio in questi ultimi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

tempi ha dovuto costituire, ancora una volta, un'apposita commissione per dare un'interpretazione univoca ed una normativa comune alle leggi che si sono succedute sul Belice.

La legge n. 536, che demanda ai comuni l'intera responsabilità della ricostruzione, è una buona legge se riesce a dare risposte chiare e precise alle domande degli amministratori locali e dei cittadini, altrimenti rischia di essere una legge che dovrà costringere il Parlamento a continue modifiche o a leggi interpretative, come è avvenuto ripeto, per la legislazione riguardante il Belice, senza permettere l'effettiva ricostruzione nei tempi brevi che tutti abbiamo sperato.

È necessario perciò verificarne al più presto i limiti eventuali, gli errori, le incongruenze, se ci sono. Abbiamo già presentato un'interrogazione al riguardo e speriamo che il Governo senta la necessità di rispondere al più presto per fugare i dubbi e le incertezze, così come dovrebbe sentire l'esigenza di assicurare sin d'ora ai comuni una uniformità interpretativa delle norme previste dalla legge n. 536, anche al fine di evitare abusi e violazioni.

L'impegno dei comunisti è quello di andare, se necessario, ad una proposta di legge per eventuali modifiche ed integrazioni della legge n. 536. Quello che non è possibile fare oggi, a causa dei tempi stringenti necessari per l'approvazione di un decreto-legge, si dovrà fare fra qualche mese, se non sarà possibile superare la stasi che attualmente esiste nella ricostruzione e nella riparazione.

D'altro canto, la presentazione entro il 31 marzo 1982 di tutte le domande di contributo per la riparazione e la ricostruzione delle case, dei laboratori artigianali e delle botteghe commerciali danneggiati, permetterà di avere un quadro chiaro delle effettive necessità finanziarie per completare la ricostruzione e la riparazione.

Sarà allora necessario anche garantire una risposta completa, in termini finanziari, alle effettive necessità, per evitare che i ritardi accumulati e le somme insuf-

ficienti, instaurino un meccanismo perverso, come quello sperimentato nel Belice, che ha comportato tempi lunghissimi per ridare una casa a quanti l'avevano perduta col terremoto.

Pur con queste preoccupazioni e perplessità, il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in esame, al fine di venire incontro alle legittime richieste dei tecnici e dei cittadini delle zone interessate.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, anche noi siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, anche se è doveroso puntualizzare la nostra preoccupazione in relazione a quella che sarà l'applicazione delle norme varate dal Parlamento da parte dei comuni interessati.

Una rapida analisi della situazione del Belice, che riteniamo di conoscere sufficientemente bene, dimostra come, per fasi consecutive, si sia arrivati alla ricostruzione dei paesi colpiti dal sisma. La prima fase fu quella della costituzione del famoso ispettorato per le zone terremotate che, attraverso *équipes* di medici, tecnici, politici e con l'impiego di ingenti somme, avrebbe dovuto risolvere nel giro di un quinquennio i problemi di ricostruzione dei paesi della valle del Belice. È inutile dire che ciò non avvenne, tanto che il Parlamento si preoccupò di varare la legge n. 178 del 1976, che affidò direttamente ai comuni, quindi ai singoli terremotati, la ricostruzione delle case.

Il meccanismo di ricostruzione previsto da quella legge, che legava gli stanziamenti alle fasi di avanzamento dei lavori, si dimostrò tuttavia farraginoso, nel senso che non consentì di stare al passo con gli effettivi incrementi del costo del lavoro e dei materiali. Di conseguenza i comuni che avrebbero dovuto risorgere in fretta e in base alla libera volontà del proprietario terremotato incontrarono un ostacolo in questo meccanismo, inceppato

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

dalle relazioni degli uffici tecnici comunali, dalla mancanza di precise direttive da parte dell'ispettorato del lavoro, dalla concessione di appalti ad imprese improvvisate, da motivi di ordine tecnico e burocratico.

Il decreto prevede proroghe, ed è giusto che lo faccia, ma l'onorevole sottosegretario, oltre il *dies a quo*, dovrebbe indicare anche il *dies ad quem*. Mi pare che i termini non possano essere così ristretti, perché esiste sempre qualche situazione che può sfuggire all'attenzione della legge. Quindi, ritengo che tali termini debbano essere ulteriormente prorogati. Infatti, il mio punto di vista è che chi è stato colpito dalla sventura di sentire la terra tremare sotto i propri piedi e di vedere crollare la propria casa non deve avere anche il disagio di termini così ristretti.

Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la nostra posizione, in definitiva, vuole essere uno stimolo a fare bene e ad evitare che si ripetano gli errori che già in passato si sono verificati, per ben 14 anni, nella valle del Belice. Adesso si è aggiunto il problema di Petrosino, comune a sé da qualche tempo, di Mazara del Vallo e di tutta la zona litoranea della valle del Belice, che geograficamente viene definita come Val di Mazara. Non vorremmo che ulteriori lungaggini e, d'altra parte, ristrettezza di tempi tecnici portassero a quelle disastrose conseguenze che già si sono riscontrate nel Belice in questi 14 anni. Non vorremmo che anche per questa parte del litorale colpita dal fenomeno sismico si ripetessero gli stessi inconvenienti per altri 14 anni, e magari anche di più.

Concludendo, voglio dire che la mia parte politica (lo diremo poi in sede di dichiarazione di voto) è d'accordo sull'approvazione di questa legge, con la speranza che gli errori compiuti nella valle del Belice non debbano ripetersi nelle aree del litorale della Sicilia occidentale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cusumano.

VITO CUSUMANO, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto in sede di relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

MARIO BRUZIO CASALINUOVO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero soltanto dire, signor Presidente, che, relativamente al problema che è stato sollevato circa la riapertura del termine, la Camera con il precedente provvedimento aveva approvato il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda da parte dei cittadini che non intendevano avvalersi del contributo, ma intendevano approfittare dell'assegnazione gratuita di un alloggio. Era stato riaperto il termine precisando il *dies a quo*, ma precisando anche il *dies ad quem*, e cioè il 31 marzo 1982, che a noi sembra un termine molto congruo.

Voglio soltanto aggiungere che il Governo coglie l'occasione per riconfermare tutto il suo impegno per la più puntuale ed esatta applicazione della legislazione relativa al Belice. Abbiamo aperto un approfondito confronto democratico con i sindaci, che — voglio ricordarlo — ha dato risultati molto positivi. Come ricordava testé l'onorevole Pernice, abbiamo anche costituito un gruppo di lavoro per la più esatta interpretazione di talune disposizioni legislative, in maniera che l'applicazione delle leggi possa essere uniforme, come è necessario, in tutti i comuni colpiti dal sisma, rendendo possibile, quindi, una accelerazione concreta della fase di ricostruzione.

Per quanto specificamente riguarda la legge n. 536, del 1981, che convertì in legge il decreto n. 397, concernente gli interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici, voglio dire che l'applicazione della legge, naturalmente, ci darà la possibilità

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

di rilevare al momento opportuno gli eventuali inconvenienti unitamente alla necessità eventualmente, di talune modificazioni. Ma ritengo ancora prematuro parlarne, poiché si tratta di una legge assai recente. Desidero ricordare che il decreto 28 luglio 1981, n. 397 intervenne puntualmente dopo il nuovo sisma che aveva purtroppo colpito la Sicilia. Dobbiamo, quindi attendere i tempi necessari per proporre, se del caso, talune modificazioni a quella normativa la quale, peraltro — e desidero sottolinearlo —, ha responsabilizzato, come meglio è stato possibile, i sindaci dei comuni colpiti dal sisma, così esaltando, a me pare, il ruolo degli enti locali.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1273

— **Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmato a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 19 giugno 1974 (approvato dal Senato) (2746).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: S. 1273 — «Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea

per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmato a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 19 giugno 1974.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Cossiga ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCO COSSIGA, *Relatore*. Il Governo della Repubblica chiede al Parlamento l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dello scambio di note e degli altri documenti di cui al titolo del disegno di legge in esame.

L'Organizzazione per le ricerche nell'emisfero australe è stata costituita tra sei paesi: Belgio, Danimarca, Francia, Olanda, Repubblica federale di Germania e Svezia. È molto probabile che ad essa aderisca, in un secondo momento, anche la Svizzera. I motivi per i quali l'Italia inizialmente non aderì a tale convenzione erano di carattere finanziario, poiché si riteneva che i mezzi a nostra disposizione dovessero essere impegnati per la costruzione di un osservatorio astronomico nazionale, cosa che adesso sarà resa possibile avendo ottenuto la concessione di installare un nostro telescopio nell'isola delle Canarie.

Le ragioni che spingono gli ambienti scientifici a chiedere al Governo la ratifica di questo accordo sono di varia natura. Innanzitutto, la ricerca nel campo astrofisico e astronomico nell'emisfero australe è di grande importanza per le ricerche astronomiche in generale, poiché vi sono oggetti, come ad esempio la nube di Magellano, che si trova al centro della nostra galassia, che possono essere osservati esclusivamente da quell'emisfero, e perché la ricerca scientifica in questo campo si basa, ormai, sulla acquisizione del maggior numero possibile di dati, sul maggior numero possibile di oggetti, ciò che non è possibile fare con osservazioni effettuate soltanto dall'emisfero boreale.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

Vi è da aggiungere che la migliore utilizzazione dei dati forniti da alcuni satelliti che sono già in orbita, e dagli altri che saranno lanciati nello spazio, è possibile soltanto disponendo dei dati in questione, acquisiti non soltanto nell'emisfero boreale ma anche in quello australe.

L'Organizzazione per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe è costituita, come ho detto, dai sei paesi di cui sopra. Il contributo che a noi viene chiesto è di 16 milioni di marchi, di cui 12 saranno pagati con ratei annuali e 4 saranno pagati in attrezzature. Ciò che ci si propone è non soltanto di poter fare passi avanti nel campo della ricerca scientifica in una materia così importante, in cui l'Italia è sempre stata all'avanguardia, ma anche di poter promuovere la formazione del personale scientifico, specialmente di quello giovane, in un campo nel quale, da un punto di vista tecnico, possiamo acquisire conoscenze necessarie anche per le ricerche di carattere nazionale che intendiamo effettuare.

La somma che ho indicato potrà anche essere diminuita qualora, come è auspicabile, anche la Svizzera dia la sua adesione e quindi assicuri il suo contributo, ciò naturalmente inciderà sulla determinazione della quota imputabile al nostro paese, per la sua, invero tardiva, adesione. Il contributo annuale del nostro paese sarà poi determinato sulla base degli stessi parametri stabiliti dalla convenzione per l'Organizzazione europea della ricerca nucleare.

Questi sono, in breve, i motivi per cui il Governo, su sollecitazione degli ambienti scientifici, chiede alla Camera (come ha già chiesto ed ottenuto dal Senato) la ratifica dell'adesione alla convenzione in parola, di cui allo scambio di note ed ai protocolli dianzi richiamati.

Si tenga presente che, con uno scambio di note tra il ministro per la ricerca scientifica del nostro paese e l'Organizzazione per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, l'Italia sarà considerata membro di pieno diritto dell'Organizzazione stessa a partire dal 1° gennaio 1981. Ricordo, infine, che la Commissione

esteri si è pronunciata, all'unanimità, in senso favorevole al provvedimento in esame, di cui pertanto il relatore raccomanda la sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

RAFFAELE COSTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo ritiene che le considerazioni svolte nel dibattito avvenuto presso la Commissione esteri, che hanno dato luogo al parere favorevole unanime di tale Commissione sul provvedimento in esame, siano tali da determinare anche in questa sede una rapida approvazione del provvedimento stesso. Questo ente spaziale ha per noi una notevole importanza, anche se opererà nell'emisfero australe. Si chiede alla Camera una rapida pronuncia su questo provvedimento, innanzitutto perché altri Stati hanno ratificato questo accordo già da parecchi anni (ricordo che i due protocolli recano le date del 1962 e del 1974); poi perché il pagamento, a seguito dell'adesione italiana, delle quote a nostro carico, decorrerà in ogni caso dal 1° gennaio 1981, e quindi dobbiamo avere titolo ad una piena partecipazione affinché il denaro speso per gli anni 1981 e 1982 risulti ben impiegato; infine, perché è opportuna una rivitalizzazione del settore, come è stato indicato dal relatore Cosiga.

Per quanto riguarda le spese a nostro carico, queste — come ha già messo in luce il relatore — non sono rilevanti: si tratta, infatti, di 16 milioni di marchi tedeschi, di cui 4 milioni in attrezzature scientifiche (la spesa a questo titolo potrà consentire un risparmio per quanto riguarda un analogo telescopio da acquistare per l'emisfero boreale).

Per queste considerazioni, sulla base anche della relazione dell'onorevole Cosiga, il Governo raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del provvedimento.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che, nella riunione del 25 febbraio 1982, la VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, ha approvato la seguente proposta di legge:

Senatori ANGELINI ed altri: «Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) della aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo"» (*approvato dal Senato*) (2743).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 42, i seguenti schemi di decreti del Presidente della Repubblica di attuazione di direttive CEE, i quali, a norma del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, le quali dovranno esprimere i loro pareri entro il 28 marzo 1982:

IX Commissione (Lavori pubblici):

«Decreto del Presidente della Repubblica concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 78/669, recante modifiche alla direttiva n. 71/305 sulle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici»;

XI Commissione (Agricoltura):

«Decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento, in attuazione della direttiva del Consiglio

delle Comunità europee n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»;

«Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonché alla legge 20 aprile 1976, n. 195, concernenti la disciplina dell'attività sementiera»;

«Decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetative della vite»;

«Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/118 concernente taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana»;

«Decreto del Presidente della Repubblica recante recepimento della direttiva n. 77/504/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura»;

XII Commissione (Industria):

«Decreto del Presidente della Repubblica relativo al recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/716 del 24 novembre 1975 concernente il tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (gasolio)»;

«Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione delle direttive delle Comunità europee n. 76/628 e 78/609 recanti rispettivamente quarta modifica e sesta modifica della direttiva 73/241 CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i prodotti di cacao e cioccolato destinati alla alimentazione umana»;

«Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione della direttiva del Consiglio n. 78/611/CEE del 29 giugno 1978 concernente il contenuto di piombo nella

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione negli autoveicoli»;

«Decreto del Presidente della Repubblica di recepimento della direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità e di recepimento della direttiva 77/94/CEE del 21 dicembre 1976, sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare»;

XIV Commissione (Sanità):

«Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/726 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili e della direttiva n. 79/168 recante modifica della prima»;

«Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/312 relativa alla sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo»;

«Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/693 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni».

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, decimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, il programma di investimenti del gruppo Breda Ferroviaria.

Questo documento, d'intesa con il Presidente del Senato, sarà trasmesso alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 1° marzo 1982, alle ore 17:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 10,20.

ERRATA CORRIGE.

Nel resoconto stenografico, edizione non definitiva, di giovedì 25 febbraio 1982, a pagina 32, prima colonna, dopo la trentottesima riga devono leggersi le seguenti:

«**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici», che non vi figurano per una omissione di stampa, e all'inizio della trentanovesima devono leggersi le seguenti parole:

«**FRANCO NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici**», che non vi figurano per una omissione di stampa.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 13,30.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere - premesso:

che con decreto 18 dicembre 1981 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981) il Ministro delle poste ha provveduto alla rideterminazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato;

che tale aumento può comportare una serie di effetti negativi e particolarmente si rischia di frenare ulteriormente ed in modo decisivo lo sviluppo delle radiocomunicazioni ad uso privato (« privato » riferendosi ad un servizio non gestito dai pubblici concessionari e cioè SIP e ASST), già così basso in Italia, se paragonato agli altri paesi industrializzati euro-

pei (ed in particolare Francia e Germania) e di aggravare di conseguenza la crisi di numerose ditte costruttrici italiane operanti nel settore, già penalizzate a causa della difficoltà di reperire le frequenze occorrenti per una efficiente rete di telecomunicazioni nel paese;

che la decisione di portare dall'80 per cento al 25 per cento la riduzione dei canoni per gli enti che esercitano collegamenti radio a sussidio di attività che siano attinenti in modo particolare alla sicurezza delle persone (vedi articolo 3 del decreto) e cioè ad esempio ENEL, ENI, tutte le imprese municipalizzate, acquedotti, ecc., non fa altro che aggravare i bilanci già così deficitari di enti statali, parastatali o comunali ripercuotendosi sui costi di gestione, rendendo pressoché ineluttabile la necessità di ulteriori aumenti delle tariffe dei servizi forniti -

se il Ministro non ritenga opportuno promuovere un ripensamento sull'intera vicenda per giungere ad una decisione più equa e meno paralizzante per le aziende impegnate nel settore, aziende (è opportuno ricordarlo) che sono in prima linea per il rilancio del settore dell'elettronica.
(5-02966)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere se la interpretazione data dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla doppia imposizione del contributo sociale per malattia a carico dei sanitari dipendenti da enti pubblici, insegnanti e pensionati, che per legge possono esercitare anche la libera professione, è condivisa dai Ministri interessati.

In questo modo, infatti, gli operatori sanitari, iscritti negli albi professionali, già assoggettati al pagamento dei contributi sociali quali dipendenti per il solo motivo di esercitare la libera professione, sono obbligati a pagare un contributo del tutto differenziato da quello posto a carico di altri cittadini che ugualmente usufruiscono del servizio sanitario nazionale.

Per sapere infine se i Ministri competenti ritengono di dare precise istruzioni all'Istituto incaricato della riscossione dei contributi sociali, tenendo presente la norma costituzionale in base alla quale tutti i cittadini italiani sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva e non con una doppia imposizione. (4-13019)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se nelle valutazioni dello stato maggiore la Libia sarebbe oggi in grado di effettuare, in solo tre ore, un aviosbarco in qualsiasi località italiana a sud di Napoli. Per conoscere altresì se è stato completato l'invito, a detta nazione, di 200 carri armati e di 250 aerei di produzione italiana.

Per conoscere infine se si intende dislocare nel sud dell'Italia adeguate forze di protezione. (4-13020)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde a verità lo intendimento di escludere dalla promozio-

ne al grado superiore « a titolo onorifico » per avere preso parte alla guerra di liberazione 1943-1945 i generali di brigata i quali, pur avendo i requisiti richiesti dalla legge n. 434 del 1980, provengono dal ruolo speciale unico (RSU) e furono promossi a suo tempo al grado di generali di brigata da quello di colonnello del RSU per i particolari requisiti posseduti ed in linea con il disposto della legge n. 626 del 1975.

Per conoscere altresì - alla luce dello stesso spirito informatore della legge numero 434 del 1980, chiaramente teso alla più ampia concessione di un riconoscimento onorifico e morale e che non comporta alcun aggravio all'erario, considerato anche che lo stesso articolo 4 della legge n. 434 del 1980 pone la condizione di aver partecipato alla guerra di liberazione - se intenda disporre affinché sia esaminata nel senso indicato la disposizione dei generali di brigata, già provenienti dal grado di colonnelli nel RSU, che, all'atto della entrata in vigore della legge n. 434 del 1980 si trovavano in ausiliaria e nel ruolo generali e che hanno partecipato alla guerra di liberazione in reparti combattenti. (4-13021)

ACCAME. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere - in relazione alle notizie concernenti l'assoluzione « per aver fatto uso legittimo delle armi per errore incolpevole » di un brigadiere dei carabinieri, già rinvio a giudizio per omicidio colposo a seguito di luttuoso incidente accaduto nel novembre 1978, quando un'autovettura non si fermò ad un posto di blocco predisposto da una pattuglia di militi sulla statale 93 Melfi-Potenza, e, nel corso del successivo impiego d'arma da fuoco per costringere l'autovettura a fermarsi, fu ferito mortalmente il bambino Angelo D'Andrea di 3 anni -:

quale sia stato il preciso disposto della sentenza di assoluzione;

quale sia risultata essere stata, alla luce delle risultanze processuali, la dinamica del fatto;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

quale sia risultata essere stata la composizione della pattuglia, per quanto relativo a numero di componenti, mezzi disponibili e reparto di appartenenza;

se, nel corso del procedimento giudiziario si sia potuto appurare, in particolare, se il conducente dell'autovettura avesse rilevato o meno la presenza della pattuglia di militi.

Per conoscere altresì, per ciascuno degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e con distinto riferimento alle 5 diverse forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (« Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza »):

1) quanti fatti di sangue attribuibili ad uso delle armi in dotazione si siano verificati;

2) quanti di detti fatti si siano conclusi con proscioglimento degli interessati già in fase di istruttoria;

3) quanti di detti fatti abbiano comportato decisione di rinvio a giudizio;

4) quanti dei procedimenti processuali si siano conclusi con assoluzioni « per aver fatto uso legittimo delle armi »;

5) quanti dei procedimenti processuali si siano conclusi con assoluzione « perché il fatto non costituisce reato ».

(4-13022)

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali fino ad oggi non è stato emesso il decreto definitivo di pensione di reversibilità in favore della signora Rotondo Teresa, vedova di Padrevita Pompilio, da Buonalbergo in provincia di Benevento, numero di iscrizione del debito vitalizio dello Stato n. 5885565.

(4-13023)

BELLUSCIO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se siano compatibili con lo spirito e la lettera dell'articolo 63 della legge n. 121 del 1981

le disposizioni emanate da alcune Legioni dell'Arma dei carabinieri secondo le quali anche se i militari sono sottoposti per esigenze di servizio a turni di lavoro straordinario superiori, il limite massimo individuale mensile di straordinario retribuito è di sole 15 ore. In altri casi verrebbe addirittura computato il solo straordinario effettuato in servizio di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Per conoscere inoltre il motivo per il quale, prima della emanazione di dette disposizioni, in evidente contrasto con la citata legge di riforma della politica i cui effetti, a parità di funzioni per la parte economica e normativa si estendono a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, ancora non sia stata corrisposta l'indennità per lavoro straordinario per il servizio prestato in eccedenza a 42 ore settimanali nel periodo che va dal 25 aprile al 18 ottobre e dal 19 ottobre al 31 dicembre 1981, per quanto gli sprechi relativi siano stati compilati dai rispettivi comandi.

Per sapere, infine, di chi sia la responsabilità del limitato accreditamento di fondi destinati agli straordinari presso le prefetture, che è una delle cause per le quali viene disattesa una inequivoca norma di legge. (4-13024)

CICCHITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere —

premesso che la regione Lazio ha istituito, nel quadro della legge sulla occupazione giovanile, ai sensi della legge regionale n. 4 del 30 gennaio 1973, un corso di formazione professionale per operatori tecnici subacquei;

premesso che sono già stati rilasciati dal suddetto corso attestati aventi validità ai fini dell'iscrizione con la qualifica conseguita nelle liste di collocamento —

se è a conoscenza che presso il Ministero dei beni culturali e ambientali si sta formando personale per lavori subacquei nel settore dell'archeologia a cura della Federazione italiana pesca sportiva (FIPS);

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

se ritiene che i brevetti rilasciati dalla FIPS, associata al CONI, abbiano validità ai fini di attività lavorative professionali. (4-13025)

CICCHITTO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere —

premesso che il settore dell'archeologia subacquea è oggi in grande espansione nel nostro paese;

premesso che la regione Lazio ha istituito, nel quadro della legge sulla occupazione giovanile, ai sensi della legge regionale n. 4 del 30 gennaio 1973, un corso di formazione professionale per operatori tecnici subacquei —:

se necessitano al Ministero dei beni culturali e ambientali operatori tecnici specializzati e qualificati da inserire nel quadro delle ricerche archeologiche sottomarine;

se è a conoscenza che esiste del personale che ha già conseguito una qualifica professionale in grado di operare nelle ricerche archeologiche subacquee. (4-13026)

ACCAME. — *Ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere —

in relazione alle notizie, largamente pubblicizzate, concernenti l'intendimento di cedere con riscatto o comunque vendere, agli attuali affittuari, gli appartamenti degli immobili di proprietà dell'INA e, più in generale, dei diversi enti pubblici previdenziali;

alla luce dell'intendimento espresso dallo stesso presidente dell'ENASARCO di vendere gli immobili dell'ente mediante aste pubbliche, evitando la vendita in blocco ai privati e ciò anche al fine di evitare occasioni di lucro —:

se risponda a verità che gli attuali affittuari di immobili di proprietà di enti pubblici previdenziali non avrebbero rice-

vuto alcuna comunicazione in merito alla ventilata possibilità di acquisto;

se si intenda provvedere, ad ogni buon fine, affinché gli attuali affittuari possano concretamente godere di un effettivo diritto di prelazione sugli appartamenti in cui abitano e, in caso affermativo, secondo quali modalità verrà garantita la salvaguardia di un tale diritto;

se siano state predisposte, in ogni caso, norme specifiche per impedire che, anche attraverso vendite a società di comodo o con transazioni solo apparentemente legittime, le vendite in esame si trasformino, contrariamente agli intendimenti espressi, in occasioni di lucro e, in caso affermativo, quali siano i contenuti delle norme di cui trattasi.

Per conoscere anche se sia nota la situazione che si è verificata in Roma per quanto relativo allo specifico caso dell'immobile di proprietà delle Assicurazioni Generali S.p.A., ubicato in via Cavour n. 7 e composto di 19 appartamenti, immobile alienato alla società EGI-Europea Gestioni Immobiliari S.r.l. (capitale 20.000.000 interamente versati), con sede in Roma, via Cavour 191, ed i cui appartamenti sarebbero già stati nuovamente venduti, parte agli stessi inquilini occupanti e parte ad estranei, il tutto a prezzi di gran lunga superiori a quelli del recente acquisto, in alcuni casi anche quadruplicati.

Per conoscere altresì, qualora quanto sopra risponda in tutto o in parte a verità, quali siano stati i prezzi di cessione dei singoli appartamenti da parte delle Assicurazioni Generali all'EGI e quali siano stati i corrispondenti prezzi fatti pagare dall'EGI ai nuovi acquirenti e quali iniziative si intenda porre in essere per evitare il ripetersi di fatti che concretizzano comportamenti di dubbia correttezza sotto il profilo legale nonché sotto quello morale e sociale. (4-13027)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di gra-*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

zia e giustizia e della difesa. — Per sapere —

premessi che l'avvocato generale dello Stato è nominato su proposta dal Presidente del Consiglio, d'accordo con gli altri Ministri;

premessi che gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Presidente del Consiglio, come vi dipendono ugualmente gli uffici dei servizi segreti e delle informazioni riservate delle forze armate —

se il Governo sia in grado di precisare da quale fonte ufficiale autorevole, il vice avvocato generale Guido Calenda nel 1956 (deceduto nel 1967) e successivamente dal 1958 ad oggi, il suo successore, vice avvocato generale Renato Carafa, hanno appreso (forse dai servizi segreti) la presunta presenza di un imprecisato carico di aggressivi chimici di qua-

lità ignota nelle stive del relitto *A. M. Gualdi*, affondato per atto di sabotaggio nei fondali della diga foranea del porto di Palermo, a tal punto da confermarlo nelle proprie comparse ufficiali presentate in molti giudizi civili, in modo da vietarne il ricupero, mentre, proprio per tale motivo era un dovere ed un obbligo che lo scafo fosse tolto subito, nell'interesse dello Stato.

Certamente, appunti di notizie così gravi ed importanti che testimoniano di una violazione della Convenzione di Ginevra, firmata da tutte le nazioni nel 1925, che vietava l'uso delle sostanze chimiche, saranno stati custoditi negli archivi riservati dell'Avvocatura, anche perché gli archivi storici ufficiali del Ministero difesa marina, non recavano traccia di notizie su simili gas tossici, come asserito dai più alti gradi della marina. (4-13028)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

FALCONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere -

premesso che da settimane il settore dell'informazione è travagliato da una frontale contrapposizione tra le parti sociali;

rilevato che il paese è stato più volte privato del normale flusso delle informazioni scritte e radio-teletrasmesse;

constatato che la vertenza per il rinnovo dei contratti nazionali dei giornalisti e dei poligrafici, scaduti lo scorso anno, non lascia prevedere sviluppi positivi in tempi ragionevolmente brevi;

ricordato che l'intervento pubblico nel settore dell'informazione nazionale tende al risanamento delle aziende, alla trasparenza delle gestioni e al normale evolversi dei rapporti sociali;

ricordato inoltre che, senza voler entrare nel merito della vertenza che ha per protagonisti gli editori, i giornalisti e i poligrafici, Governo e Parlamento non possono restare estranei e tanto meno insensibili a quanto accade nel delicato comparto dell'informazione -

quali iniziative il Governo abbia preso o intenda assumere per riportare alla normalità le relazioni tra le organizzazioni degli editori, dei giornalisti e dei poligrafici e per favorire l'inizio del negoziato contrattuale. (3-05696)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali direttive abbia dato o intenda dare il Governo per una esatta interpretazione della legge n. 416 del 1981 sull'editoria, per quanto attiene alla stretta connessione tra piattaforma contrattuale e programma di ristrutturazione e ammodernamento delle aziende. Ciò in dipendenza delle attuali vertenze tra editori e giornalisti, e tra editori e poligrafici.

Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere se il Governo non intenda intervenire per accertare le colpe che hanno fatto sfociare la situazione in prolungati scioperi e quindi nella assenza degli strumenti, stampati e radiotelevisivi, di informazione, tanto necessari in questi tempi di tensione politica e sociale sia all'interno, sia in campo internazionale.

Un intervento adeguato in sede politica più che di lavoro appare indispensabile poiché la interruzione nella pubblicazione

dei quotidiani e dei periodici, nonché nella trasmissione di tele e radio giornali, permette il diffondersi di notizie infondate e spesso comunicate ad arte per alterare situazioni e comportamenti che incidono sulla normale vita del cittadino, in economia, nei commerci, in borsa, e così via; inoltre provoca danni notevoli all'editoria, vanificando così ogni iniziativa contenuta nella riforma per il risanamento del settore; detta prolungata interruzione inoltre appare in contrasto palese col diritto costituzionale all'informazione.

(2-01599) « BAGHINO, SERVELLO, SANTAGATI, ZANFAGNA, MENNITTI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere gli elementi che sostanziano la vertenza in atto fra editori e giornalisti, che ha creato grave disagio nel settore della informazione stampata e radiotelevisiva, e l'orientamento del Governo in materia.

(2-01600) « MAMMI, BATTAGLIA, DUTTO ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1982

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma